

05774-20



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
generale, è vietata e
gli atti sono riservati,
a pena di reclusione
da 1 a 2 anni e
multa da 100 a 200
euro.
 è stato
 imposto dalla legge

composta da:

- | | |
|-----------------------|----------------|
| - Anna Petruzzellis | - Presidente - |
| - Anna Criscuolo | |
| - Angelo Capozzi | |
| - Ercole Aprile | - Relatore - |
| - Maria Silvia Giorgi | |

Sent. n.sez. 126
UP - 28/01/2020
R.G.N. 29427/19

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dal
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catanzaro

nel procedimento nei confronti di
(omissis), nato a (omissis)

avverso la sentenza del 09/01/2019 della Corte di appello di Catanzaro;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Lori Perla, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udito per l'imputato l'avv. (omissis), in sostituzione dell'avv. (omissis) (omissis), che ha concluso chiedendo l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.

**RITENUTO IN FATTO
E CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Catanzaro, in riforma di due sentenze di condanna di primo grado emesse rispettivamente il 13 maggio 2016 e il 5 luglio 2017 dal Tribunale di Cosenza, dichiarava l'imputato (omissis) (omissis) non punibile ai sensi dell'art. 131-*bis* cod. pen. in relazione al reato di cui all'art. 570, comma 2, n. 2, cod. pen., per avere - in (omissis) , dal (omissis) con riferimento all'imputazione della prima di quelle due pronunce, dal febbraio 2015 al 5 luglio 2017 con riferimento alla imputazione della seconda di tali sentenze - omissis di versare la somma di 300 euro mensili, nonché l'ulteriore importo nella misura del 50% per le spese straordinarie per istruzione e sanità, dovute per il mantenimento dei figli minori (omissis) e (omissis) , giusta le statuizioni del giudice civile della separazione coniugale, così violando gli obblighi di assistenza familiare e facendo mancare agli stessi i mezzi di sussistenza.

Rilevava la Corte territoriale come le emergenze processuali avessero dimostrato che l'imputato non aveva adempiuto a quei suoi obblighi in maniera solo saltuaria e, comunque, limitatamente ad alcuni mesi; e come tali omissioni fossero dipese dalle difficoltà economiche in cui il prevenuto si era venuto a trovare a causa di alcune attività commerciali avviate e non andate a buon fine, sicché i fatti di causa potevano essere considerati di particolare tenuità e il (omissis) essere giudicato non punibile.

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il Procuratore generale della Repubblica presso quella Corte distrettuale, deducendo, con un unico punto, la violazione di legge, in relazione al citato art. 131-*bis* cod. pen., e il vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere i giudici dell'appello erroneamente applicato l'indicata causa di non punibilità: in particolare, travisando le prove posto che le carte del processo avevano comprovato che il (omissis) , nel periodo considerato di trentotto mesi, aveva versato l'importo dovuto solo per otto mensilità e una somma ridotta per altre sei mensilità, risultando del tutto inadempiente nelle restanti scadenze, nonché per il versamento delle spese straordinarie; nonché per avere la Corte catanzarese disatteso i criteri interpretativi dettati in materia dalla giurisprudenza di legittimità, in relazione tanto alla necessità di una valutazione globale degli indici fattuali, quanto alla impossibilità di applicare tale causa di non punibilità nelle ipotesi di condotta abituale, ovvero di violazioni gravi e durature degli obblighi.

3. Con memoria depositata il 10 gennaio 2019 il difensore dell'imputato ha chiesto il rigetto del ricorso per la aspecificità del motivo afferente al vizio di motivazione e per inammissibilità ovvero infondatezza della doglianza concernente l'asserita violazione di legge, in quanto, si è sostenuto, il reato contestato è di natura permanente e, come tale, non essendo propriamente abituale, non è ostativo alla applicazione di quella causa di non punibilità, ed essendo stata, comunque, accertata una condotta inadempiente limitata temporalmente e 'intervellata' da periodi di regolare osservanza degli obblighi imposti dal giudice civile.

4. Ritiene la Corte che il ricorso sia fondato.

Costituisce *ius receptum* nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale, in tema di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, il giudice è tenuto a motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, al fine di valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, essendo insufficiente il richiamo a mere clausole di stile (così Sez. 6, Sentenza n. 18180 del 20/12/2018, dep. 2019, Venezia, Rv. 275940).

Alla luce di tale *regula iuris* bisogna prendere atto della grave insufficienza della motivazione della sentenza gravata nella quale la operatività nel caso di specie dell'art. 131-*bis* cod. proc. pen. è stata laconicamente giustificata con il mero riferimento ad un "inadempimento saltuario e limitato a pochi mesi" e a generiche "difficoltà economiche" nelle quali si sarebbe trovato l'imputato: laddove nelle due sentenze emesse nei distinti procedimenti di primo grado (poi riuniti in appello) era stato evidenziato - come correttamente messo in rilievo dal ricorrente - che il periodo oggetto di addebito aveva riguardato un arco temporale di ben trentotto mesi, nel quale l'imputato aveva versato per il mantenimento dei due figli minori, per quanto stabilito dal giudice della causa di separazione, l'importo mensile fissato giudizialmente in 300 euro solamente in otto occasioni, un importo ridotto in altre sei mensilità, risultando del tutto inadempiente negli altri ventiquattro mesi.

L'apparato argomentativo della decisione oggetto di ricorso risulta, perciò, lacunoso e gravemente carente, dovendo essere logicamente integrato tenendo conto anche degli ulteriori criteri espressi negli insegnamenti di questa Corte, secondo i quali la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-*bis* cod. pen. è sì applicabile al reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, ma a condizione che l'omessa corresponsione del contributo al mantenimento abbia avuto carattere di mera occasionalità (Sez. 6, n. 16847 del 09/01/2019, P., Rv. 275547); e la modesta entità del contenuto



dell'obbligo contributivo imposto e non adempiuto non è di per sé sufficiente a configurare la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, avendo rilievo, a tal fine, le modalità e la durata della violazione (Sez. 6, n. 44683 del 15/09/2015, T., Rv. 265115).

Peraltro, il giudice di rinvio, anche allo scopo di eliminare l'erronea applicazione che dell'art. 570 cod. pen. è stata fatta, sul punto, nella sentenza impugnata, dovrà considerare che, secondo il pacifico orientamento interpretativo della giurisprudenza di questa Corte, in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, incombe sull'interessato l'onere di allegare gli elementi dai quali possa desumersi l'impossibilità assoluta di adempiere alla relativa obbligazione, essendo del tutto inidonea a tal fine la dimostrazione di una mera flessione degli introiti economici o la generica allegazione di difficoltà ad adempiere (in questo senso, tra le tante, Sez. 6, n. 8063 del 08/02/2012, G., Rv. 252427).

Si impone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro che, nel nuovo giudizio, si atterrà ai principi di diritto innanzi richiamati.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro.

Così deciso il 28/01/2020

Il Consigliere estensore
Ercole Aprile



Il Presidente

Anna Petruzzellis

